



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-310/16, 17 gennaio 2019, ECLI:EU:C:2019:30	Petar Dzivev e a.	IV	Rinvio pregiudiziale	BU	Non ultima istanza - Spetsializiran nakazatelen sad	M. Bobek		Applicazione di sanzioni anche penali; Rispetto dei diritti fondamentali	Principio di effettività; prove; tutela diritti.
Classificazione									
- Diritto primario - IVA									
Questione pregiudiziale									
Se sia compatibile con: - l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, ai sensi del quale gli Stati membri adottano misure tali da permettere una protezione efficace contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; - l'articolo 2, paragrafo 1, [della Convenzione PIF,] in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), [della medesima c] con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione [2007/436], secondo cui ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per assicurare un'efficace repressione dell'evasione dell'IVA; - l'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice precostituito per legge; il fatto che ai sensi del diritto nazionale non possano essere utilizzate le prove ottenute con l'impiego di "metodi investigativi speciali", segnatamente attraverso intercettazioni telefoniche nei confronti di persone che successivamente sono state accusate di frode in materia di IVA, in quanto disposte da un giudice incompetente.									
Dispositivo									
L'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione Europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali relative a reati in materia di IVA, all'applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale in virtù della quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da un'autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo tali elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati.									
Nota redazionale									
La sentenza in analisi scaturisce da una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico di quattro soggetti bulgari accusati di aver commesso, tramite una società commerciale, reati in materia di IVA. In particolare, la domanda verte sull'interpretazione dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (Convenzione PIF), nonché dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se le disposizioni succitate debbano essere interpretate nel senso che essi ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali riguardanti reati in materia di IVA, all'applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale in base alla quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da un'autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo tali elementi siano atti a dimostrare la commissione dei reati. La Corte di Giustizia rileva innanzitutto che allo stadio attuale, il diritto dell'Unione Europea non stabilisce norme, applicabili alle circostanze del caso di specie, relative alle modalità di assunzione delle prove ed al loro utilizzo nell'ambito di procedimenti penali in materia di IVA. Pertanto, tale ambito, ricade, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri. Quest'ultimi devono garantire che le norme di procedura penale, sancite dal diritto nazionale, consentano una repressione effettiva dei reati collegati ai comportamenti illeciti. Quindi, sebbene le sanzioni e le procedure amministrative e/o penali ad esse relative, istituite dagli Stati membri per lottare contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA rientrino nella loro autonomia procedurale e istituzionale, quest'ultima è, tuttavia, limitata, oltre che dai principi di proporzionalità e di equivalenza, anche dal principio di effettività, il quale impone che tali sanzioni siano effettive e dissuasive. La Corte di Giustizia evidenzia, però, che l'obbligo di garantire l'efficace riscossione delle risorse dell'Unione Europea non esoneri i giudici nazionali dal necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione Europea. Segnala altresì che, in ambito penale, tali diritti e principi generali devono essere rispettati, non soltanto durante i procedimenti penali, ma anche durante la fase delle indagini preliminari. Nel procedimento principale sarebbero state formalmente accertate irregolarità sistematiche nel rilascio delle autorizzazioni all'uso dei mezzi investigativi speciali, in particolare delle intercettazioni telefoniche. In particolare, quest'ultime erano state autorizzate da un'autorità giudiziaria priva di competenza ed i provvedimenti adottati risultavano privi di motivazione. La Corte di Giustizia conclude, quindi, che un giudice nazionale, può adottare una norma nazionale in base alla quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, come le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, nell'ipotesi in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata da un'autorità giudiziaria incompetente, anche quando tali elementi di prova siano atti a dimostrare da soli la commissione dei reati.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									